REGOLAMENTO (CEE) N. 2705/74 DELLA COMMISSIONE

del 25 ottobre 1974

recante applicazione della categoria di qualità « III » a taluni agrumi della campagna 1974/1975

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2745/72 [2], in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando che il regolamento (CEE) n. 379/71 della Commissione, del 19 febbraio 1971, relativo alla fissazione delle norme di qualità per gli agrumi [3], definisce per tali prodotti una categoria « III »;

considerando che, a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, primo comma del regolamento (CEE) n. 1035/72, le categorie di qualità « III » si applicano soltanto se i prodotti che rientrano in tali categorie sono necessari per soddisfare le esigenze del consumo; che tale necessità, già ammessa per i limoni con il regolamento (CEE) n. 918/74 della Commissione, del 18 aprile 1974, recante applicazione delle categorie di qualità « III » a taluni prodotti frutticoli della campagna 1974/1975 [4], si manifesta attualmente per gli agrumi diversi dai limoni; che, date le forti fluttuazioni della produzione da una campagna all'altra, è opportuno limitare la durata di applicazione delle categorie di qualità « III »;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CEE) n. 918/74 è completato dalla menzione seguente:

« Arance: dal 1° ottobre 1974 al 30 giugno 1975; mandarini e mandarini satsuma, clementine, tangerini ed altri ibridi similari di agrumi: dal 1° novembre 1974 al 31 marzo 1975 ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 ottobre 1974.

Per la Commissione

Il Presidente

François-Xavier ORTOLI

---

(1) GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.
(2) GU n. L 291 del 28. 12. 1972, pag. 147.
(3) GU n. L 45 del 24. 2. 1971, pag. 1.
(4) GU n. L 106 del 19. 4. 1974, pag. 32.